

azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità;

- gli organismi della Rete individuati dalla Convenzione al suo art. 8 sono i seguenti: Conferenza della Rete, Presidente della Rete, Gruppo di lavoro della Rete e Forum partecipativo territoriale. Detti organi sono affiancati dal Coordinamento, che svolge attività di gestione, coordinamento e supporto alle strutture della Rete;

- la Conferenza della Rete nella seduta di data 14 dicembre 2023 ha valutato positivamente la proposta del Comune di Trento in qualità di Ente Capofila della Rete di avvalersi del MUSE mediante un Accordo di carattere pubblicistico, essendo il museo un ente pubblico non economico, per il coordinamento tecnico e la realizzazione di alcune azioni previste nel Programma triennale degli interventi; nella seduta di data 14 maggio 2024 la Conferenza ha approvato altresì che il Comune di Trento procedesse alla stipula di un Accordo istituzionale secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno;

- la L.P. 30 novembre 1992 n. 23 ed in particolare l'articolo 16 bis rubricato "Forme di collaborazione fra istituzioni" al comma 2 bis recita *"...omissis...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

- il D.P.P. 11 marzo 2011 n. 4-62/Leg recante Regolamento concernente "Disciplina del Museo delle scienze" in attuazione dell'articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali) all'articolo 2 recita: *"il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo: ...omissis...lettera n) collabora con gli enti locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca – interpretazione"*. L'articolo 13, comma 2, prosegue: *"Nell'ambito delle proprie competenze il Museo promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del Museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati all'ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con le autonomie locali, in particolare con i comuni sede del Museo e delle sue articolazioni, con l'università e con le istituzioni dell'alta formazione"*;

- l'art. 6 della Convenzione sopra citata ha individuato il Comune di Trento quale ente capofila e quindi soggetto responsabile della Rete di riserve Bondone ed è quindi referente della Provincia autonoma di Trento sia per gli aspetti finanziari che per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, così come rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1.1. Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione istituzionale tra il Comune di Trento, quale Ente capofila della Rete di riserve Bondone, ed il MUSE, per dare attuazione al Programma

triennale degli interventi 2023-2026 della Rete di riserve Bondone.

1.2. Nell'ambito della collaborazione istituzionale il MUSE si impegna, in particolare, ad attivare alcune azioni in modo coordinato ed unitario. Il MUSE opera nell'ambito del presente Accordo istituzionale in qualità di Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento, la quale figura tra i soggetti sottoscrittori della Convenzione per l'attivazione della Rete di riserve Bondone. La collaborazione istituzionale tra il Comune di Trento ed il MUSE si rende necessaria per dare esecuzione al Programma triennale degli interventi approvato dai soggetti aderenti alla Rete di riserve. Tale programma è articolato in due documenti e precisamente: il Documento tecnico, che descrive in dettaglio le finalità, gli obiettivi e i singoli interventi e attività che la Rete di riserve intende realizzare nel triennio, ed il Programma finanziario, che contiene l'importo complessivo stimato per coprire la spese di ogni intervento e attività, nel quale sono indicati i nominativi degli enti finanziatori con i relativi importi di contributo per ogni intervento e attività.

1.3. Il Programma triennale degli interventi comprende azioni che rispettano le seguenti tipologie:

- A. Coordinamento e funzionamento della Rete;
- B. Studi, monitoraggi, piani;
- C. Comunicazione, educazione e formazione;
- D. Sviluppo locale sostenibile;
- E. Azioni di valorizzazione;
- F. Azioni concrete di conservazione e tutela attiva.

Art. 2 - Compiti e funzioni dell'Ente capofila della Rete - Comune di Trento

2.1. L'Ente capofila della Rete di riserve Bondone è individuato nel Comune di Trento.

2.2. Nel rispetto delle norme e leggi vigenti, l'Ente capofila definisce le direttive circa gli atti da compiere nell'esecuzione della Convenzione ed esercita il potere di vigilanza e controllo, dando attuazione alle decisioni assunte dalla Conferenza di Rete e degli altri organi della Rete.

2.3. Le responsabilità ed i compiti del Comune di Trento quale Ente capofila e quindi soggetto responsabile della Rete di riserve Bondone sono indicati all'articolo 6, rubricato "Soggetto responsabile", della Convenzione per l'attivazione della Rete di riserve Bondone sottoscritta in data 17 ottobre 2023 dagli Enti aderenti già sopra citata.

2.4. Per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo il Comune:

- supervisiona e coordina le azioni di cui al successivo art. 3 per le quali il MUSE avrà autonomia organizzativa previa definizione delle strategie e degli obiettivi specifici col Coordinamento della Rete e col suo Presidente;
- individua gli ambiti di intervento per il perseguimento degli obiettivi delle singole azioni concorrenti al raggiungimento dei principi e obiettivi della Rete di riserve Bondone;
- garantisce la rappresentatività del MUSE e del ruolo che esso riveste ai sensi del presente Accordo presso gli Enti e soggetti componenti la Rete di Riserve oltre che presso la conferenza di Rete e il Coordinamento provinciale delle aree protette;
- agevola e facilita i rapporti con Enti e soggetti di volta in volta individuati, anche al fine di

- sviluppare progetti ed attività complementari o parallele a quelle previste dal presente Accordo;
- aggiorna sui risultati di studi, ricerche e monitoraggi di volta in volta conferiti a professionisti sulle materie di comune interesse fra MUSE e Rete di riserve nell'ambito dei territori della Rete stessa;
 - cura gli aspetti formali/amministrativi, ivi comprese le procedure nell'adozione di atti e provvedimenti utili al perseguimento dei risultati attesi con il presente Accordo.

Art. 3 - Compiti e funzioni del MUSE

3.1. L'approccio scientifico del MUSE contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali sanciti nella Convenzione, ed in particolare:

- a. Protezione: garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche d'interesse comunitario per le diverse aree della Rete;
- b. Percezione: promuovere ed incentivare l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla Rete di riserve. Promuovere la cultura del rispetto ambientale, del valore degli habitat presenti e dell'importanza della conservazione della natura;
- c. Promozione: promuovere un'offerta turistica orientata alla sostenibilità e diversamente accessibile rispetto allo stato attuale: un'offerta in grado sia di rispettare il territorio ed i siti **F** più sensibili, sia di soddisfare la domanda crescente di turismo rispettoso dell'ambiente. Sviluppare strategie di sviluppo sostenibile del territorio che garantiscano l'equilibrio tra le strategie di conservazione e le attività umane con particolare attenzione ai comparti del turismo sostenibile;
- d. Partecipazione: promuovere la partecipazione dei cittadini e la progettazione partecipata.

In ossequio alle direttive impartite dal Comune di Trento per il tramite del Presidente della Rete e del suo Coordinatore, il MUSE esercita ogni funzione in nome proprio e ne è, per conseguenza, direttamente responsabile.

3.2. Il Comune di Trento, in quanto soggetto responsabile della Rete di riserve Bondone, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera c), punto ii., della Convenzione, dà attuazione a parte delle azioni previste nel Programma triennale di interventi 2023-2026 mediante la stipulazione del presente Accordo di collaborazione istituzionale con il MUSE, quale Ente strumentale della Provincia autonoma di Trento firmataria della Convenzione. Dette azioni sono di seguito elencate:

- **azione B1** "Studio di nuovi percorsi e approfondimenti tematici";
- **azione C1** "Realizzazione di eventi di promozione della Rete di riserve Bondone e di documentazione rivolta al turismo";
- **azione E2** "Realizzazione di tecnologie per non vedenti e/o percorsi sensoriali".

3.3. La realizzazione delle azioni elencate al precedente comma, attuate secondo le decisioni assunte dalla Conferenza di Rete e dagli altri organi della Rete, avviene da parte del MUSE con organizzazione autonoma di mezzi, strumenti e con assunzione diretta di responsabilità secondo le seguenti indicazioni, impiegando a tal fine le risorse finanziarie previste dall'art. 4.

Azione B1 - Studio di nuovi percorsi e approfondimenti tematici

3.4. Il MUSE si impegna ad attuare questa azione attraverso l'analisi di specifiche aree della Rete da valorizzare mediante l'individuazione di un tema caratterizzante ed il suo approfondimento. Questa azione mira a valorizzare il territorio della Rete di riserve e verrà attuata anche mediante lo strumento del Laboratorio partecipativo territoriale, al fine di adattare il percorso al luogo individuato e costruire l'approfondimento in modo aderente al contesto specifico.

L'azione sarà svolta sui territori concordati così come di seguito elencati:

- ANNO I (2024): studio sulle aree di Vallelaghi e Cimone;
- ANNO II (2025): studio su aree di Trento e Villa Lagarina;
- ANNO III (2026): studio sulle aree di Garniga Terme.

3.5. Al termine di ciascuno studio l'*output* previsto consiste nella individuazione di un percorso o di un approfondimento tematico situato nell'area di riferimento, con la contestuale produzione di elaborati finalizzati alla sua implementazione (in modo non esaustivo, il risultato può consistere nella definizione di un *concept* per la valorizzazione dei singoli percorsi, elaborazione dei contenuti scientifici e supervisione scientifica della realizzazione; elaborazione di testi di approfondimento per eventuale cartellonistica dei percorsi e da pubblicare sul sito della Rete; elaborazione di proposte relative a percorsi tradizionali e/o alternativi, ad esempio sensoriali, anche in correlazione all'azione E2 riportata a seguire).

3.6. La Rete di riserve tramite l'Ente capofila mette a disposizione del MUSE, secondo le modalità dell'art. 5, le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al progetto per una somma massima di euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) comprensiva di ogni onere e spesa, suddivisi secondo quanto previsto dall'art. 5 su tre annualità.

Azione C1- Realizzazione di eventi di promozione della Rete di riserve Bondone e di documentazione rivolta al turismo

3.7. Il MUSE si impegna alla progettazione e realizzazione di eventi cadenzati secondo un calendario di attività annuale, da presentare anche alle APT interessate territorialmente, per erogare attività sulle diverse aree della Rete. L'azione può essere realizzata, concordando precedentemente con il Coordinamento della Rete, anche tramite attività presso il Giardino Botanico Alpino (GBA) o altre strutture simili, e comprenderà il coordinamento interno, la progettazione, la comunicazione e l'erogazione di quanto previsto. Gli eventi potranno concretizzarsi in attività didattiche gratuite, escursioni guidate ed altre iniziative finalizzate alla conoscenza del territorio della Rete, privilegiando la modalità improntata alla *citizen science* e producendo un report finale annuale su quanto implementato.

3.8. A latere ed in modo connesso con queste attività, il MUSE effettuerà la promozione della Rete di riserve Bondone attraverso le seguenti modalità:

- redazione di contenuti per il sito della Rete collegati alle diverse azioni del programma degli interventi, ed elaborazione di news dedicate alle attività di studio e ricerca condotte dal MUSE nei territori del Bondone o su particolari specie ospitate nei territori della Rete da

- rilanciare anche sui *social* Facebook e Instagram;
- promozione *social* per le attività didattiche con link biunivoci tra Rete di riserve Bondone e MUSE;
 - fornitura di materiale iconografico per il sito della Rete ed altri supporti (*social*);
 - collaborazione con ANFFAS per traduzione ETR delle brochure e del sito;
 - apertura gratuita ed erogazione di attività didattiche gratuite al GBA in concomitanza con giornate particolari;
 - manutenzione della cartellonistica esistente con la sostituzione di pannelli deteriorati;
 - progettazione e realizzazione di roll up della Rete (n. 3) e poster promozionali per i sottoscrittori;
 - realizzazione di un volantino multilingue promozionale della Rete e distribuzione presso il *bookshop* del GBA ed in occasione di eventi.

3.9. La declinazione annuale di questa azione prevede l'esecuzione delle attività previste sul triennio localizzandole preferibilmente sulle aree su cui non si stia svolgendo l'azione precedente (B1).

Per quanto riguarda la documentazione rivolta al turismo, gli obiettivi prioritari sono la realizzazione dei *roll up* della Rete e dei *poster* promozionali per i sottoscrittori, da utilizzare durante gli eventi e nella partecipazione ad iniziative esterne, nonché la manutenzione della cartellonistica esistente con la sostituzione di pannelli deteriorati.

3.10. La Rete di riserve tramite l'Ente capofila, mette a disposizione del MUSE secondo le modalità dell'art. 5, le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al progetto per una somma massima di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) comprensiva di ogni onere e spesa, suddivisi secondo quanto previsto dall'art. 5 su tre annualità.

Azione E2 - Realizzazione di tecnologie per non vedenti e/o percorsi sensoriali

3.11. Il MUSE si impegna a realizzare, attraverso una collaborazione con l'ANFFAS, l'integrazione di uno o più percorsi sensoriali all'interno degli itinerari della Rete preesistenti o di nuova realizzazione, individuando uno o più itinerari, a seconda della tecnica scelta per la realizzazione del percorso, da arricchire dal punto di vista sensoriale. Il MUSE si impegna anche alla realizzazione di podcast, da affiancare a percorsi già in essere o in fase di realizzazione, per integrare le modalità di comunicazione tradizionale. L'azione dev'essere vocata all'allargamento della fruizione ed alla valorizzazione del territorio.

3.12. La Rete di riserve tramite l'Ente capofila, mette a disposizione del MUSE secondo le modalità dell'art. 5, le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al progetto per una somma massima di euro 23.000,00 (ventitremila e zero centesimi) comprensiva di ogni onere e spesa, suddivisi secondo quanto previsto dall'art. 5 su due annualità.

Art. 4 - Risorse finanziarie

4.1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della Rete di riserve Bondone sono espone nel Programma finanziario del Comune di Trento, cui si rimanda per il loro dettaglio, oltre che nella

tabella allegata alla lettera A, quale parte integrante del presente atto.

Art. 5 - Rapporti finanziari e pagamenti

5.1. Per la realizzazione delle azioni descritte all'articolo 3, che il MUSE si impegna ad attuare attraverso i propri organi e strutture amministrative, il Comune di Trento, soggetto responsabile della Rete di riserve Bondone, trasferisce al MUSE le risorse finanziarie come determinate nel Programma triennale degli interventi approvato dagli enti aderenti alla Rete di riserve:

- azione B1 "Studio di nuovi percorsi e approfondimenti tematici" per un importo triennale massimo stimato di euro 15.000,00 comprensivi di ogni onere e spesa (euro 5.000,00 annui);
- azione C1 "Realizzazione di eventi di promozione della Rete di riserve Bondone e di documentazione rivolta al turismo" per un importo triennale massimo stimato di euro 30.000,00 comprensivi di ogni onere e spesa (euro 13.000,00 anno 2024; euro 9.000,00 anno 2025; euro 8.000,00 anno 2026);
- azione E2 "Realizzazione di tecnologie per non vedenti e/o percorsi sensoriali" per un importo massimo stimato di euro 23.000,00 comprensivi di ogni onere e spesa (euro 10.000,00 anno 2025; euro 13.000,00 anno 2026).

per un importo complessivamente stimato in euro 68.000,00 (sessantottomila e zero centesimi) (IVA compresa) comprensivi di ogni onere e spesa, pari ad euro 55.737,71 (cinquantacinquemilasettecentotrentasette e settantuno centesimi) (al netto di IVA) a copertura delle spese sostenute.

5.2. Le spese sostenute saranno liquidate previa verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi e dietro ricevimento della fattura/regolare documentazione ai fini fiscali da parte del Servizio sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento.

5.3. Per la gestione congiunta delle attività di programmazione, verifica e rendicontazione del progetto si istituisce un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante del progetto per conto del Comune di Trento e da un rappresentante del progetto per conto del MUSE.

5.4. Le spese sostenute dal MUSE per l'esecuzione delle azioni riportate nel presente Accordo equivalgono al mero ristoro delle somme impiegate, ed è comprensivo di qualsivoglia indennità dovuta a qualsiasi titolo al personale dipendente e/o collaboratore del MUSE, posto che risulta escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

5.5. Il Comune di Trento trasferisce le risorse finanziarie entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione del rendiconto delle spese documentate per l'attuazione degli interventi.

Per il pagamento il soggetto incaricato dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il codice univoco ufficio: FMEB9R.

5.6. Il Comune di Trento non risponde dei ritardi conseguenti la mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti. La fatturazione dovrà avvenire nell'applicazione dello *Split Payment* (scissione del pagamento) secondo quanto previsto dall'ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. Trattandosi di Ente pubblico non economico, il MUSE non è soggetto agli obblighi di tracciabilità così come previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 7 - Cooperazione tra le strutture amministrative

7.1. Il Comune di Trento ed il MUSE, in quanto Enti pubblici, operano nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti con particolare riguardo all'acquisizione di lavori, beni e servizi.

7.2. Per tutti gli interventi assunti dal MUSE nell'ambito del presente Accordo, il Referente amministrativo e tecnico del MUSE dovrà relazionare al Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento - Coordinatore della Rete, ogniqualvolta venga richiesto, sullo stato di attuazione dei procedimenti e su ogni aspetto inerente all'istruttoria correlata agli interventi attuati in collaborazione.

Art. 8 – Decorrenza, durata e proroghe dell'Accordo di collaborazione

8.1. La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha come termine ultimo il 16 ottobre 2026, data di scadenza del primo triennio di durata della Convenzione e del collegato Programma triennale degli interventi 2023-26.

8.2. Per motivi validi e giustificati, il Comune di Trento, con nota del Dirigente del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento - Coordinatore della Rete, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal MUSE allo stesso Servizio, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 9 - Recesso e risoluzione

9.1. Il Comune di Trento e il MUSE hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente Accordo.

9.2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, motivata, da inviare all'altra parte via PEC e con preavviso di almeno sei mesi.

9.3. Il recesso o l'eventuale risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire. Non incidono, quindi, su interventi già eseguiti o in corso di esecuzione, questi ultimi limitatamente alla parte riconosciuta di pubblica utilità dal Comune di Trento. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione. Nell'ipotesi di recesso anticipato potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute e positivamente verificate.

Art. 10 - Controversie

10.1. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'esecuzione degli adempimenti contenuti nel presente Accordo, verranno definite e composte prioritariamente tra le parti, rinviando, se del caso, la controversia al giudizio ultimo della Conferenza di Rete.

10.2. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti ai sensi del comma 10.1, è competente il Foro di Trento.

10.3. Rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia in

materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 recante Codice del processo amministrativo.

Art. 11 - Disposizioni di rinvio

11.1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.

11.2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dai sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente Accordo.

Art. 12 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati

12.1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è ripartita in parti eguali fra le parti contraenti.

12.2. L'imposta sul valore aggiunto - I.V.A. sulla somma corrisposta al MUSE è a carico del Comune di Trento.

12.3. Le parti si danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 e della Tariffa parte II – art. 1 lett. b) del DPR 131/1986.

Art. 13 - Dirigente comunale responsabile

13.1. Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto, il Dirigente *pro tempore* del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica.

13.2. Al MUSE è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati.

13.3. È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

Art. 14 - Capacità a contrattare

14.1. Il Direttore del MUSE _____, a norma dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che l'Ente dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la P.A. Medesima.

Art. 15 – Codice di comportamento – clausola risolutiva

15.1. Il MUSE prende atto che il Comune di Trento ha approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10 novembre 2014 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 380 di data 27 dicembre 2022, rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato. I contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo del MUSE.

15.2. Il MUSE prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, accertata dall'Amministrazione comunale, questa, previa instaurazione del contraddittorio con il MUSE, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dello stesso; in tal caso tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno rimangono a carico del MUSE stesso.

Art. 16 – Segnalazione di illeciti

16.1. Il MUSE prende atto che il Comune di Trento per dare attuazione alla disciplina introdotta con il d.lgs 24/2023 ha adottato con delibera di Giunta comunale n. 16 d.d. 29.01.2024 un atto organizzativo sulla “procedura di segnalazione di illecito – *whistleblowing*”, e ha messo a disposizione dei segnalanti, tra cui rientrano anche contraenti, appaltatori, subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori a vario titolo come meglio precisati all’articolo 3 del detto atto organizzativo, un applicativo informatico dedicato per l’inoltro di dette segnalazioni, il cui link è presente nel sito internet istituzionale, all’indirizzo seguente:

www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti

16.2. Il MUSE si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti sopra indicati in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023 con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.

Art. 17 Norme finali

17.1. Eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale, scaturenti dall’attività condotta, restano di proprietà degli Enti sottoscrittori, fatti salvi il riconoscimento dei diritti morali degli inventori, e rimangono a disposizione degli stessi a titolo gratuito, secondo modalità e strumenti da definire per ciascuna azione prevista.

17.2. Per quanto inerisce gli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali trovano applicazione le leggi vigenti applicabili agli Enti contraenti.

17.3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, dichiarano di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 5 (Rapporti finanziari e pagamenti), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Decorrenza, durata e proroghe dell’Accordo di collaborazione), 9 (Recesso e risoluzione), 10 (Controversie) e 15 (Codice di comportamento - clausola risolutiva) dell’Accordo di collaborazione e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell’approvazione in forma specifica delle clausole di cui supra.

Letto, accettato, sottoscritto con firma digitale

PER IL COMUNE DI TRENTO – il Dirigente del Servizio sostenibilità e transizione ecologica
PER IL MUSE – il Direttore

ALLEGATO – SOTTOSCRIZIONE SEPARATA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON IL MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ISTITUTIVO DELLA RETE DI RISERVE BONDONE.

tra

COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento via Belenzani n. 19, C.F. n. 00355870221;

e

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE, con sede in Trento, corso del Lavoro e della Scienza n. 3 – C.F. n. 80012510220.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 5 (Rapporti finanziari e pagamenti), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Decorrenza, durata e proroghe dell'Accordo di collaborazione), 9 (Recesso e risoluzione), 10 (Controversie) e 15 (Codice di comportamento - clausola risolutiva) del contratto in oggetto e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di questo file.